

## **Circolare n. 03/2022**

**Gentili Clienti**

### **OGGETTO:**

- ✓ **Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13/2022** – “*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia*”
- ✓ **VARIE**

**PREMESSA.** Come noto, (vedi ns. mail del 31/01/2022) il D.L. 04/2022 (cd. “Decreto Sostegni Ter), con riferimento alle cessioni dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi di recupero edilizio, aveva imposto un’importante restrizione; veniva infatti preclusa, a coloro che avessero acquistato un credito con la “cessione del credito”, la possibilità di cedere lo stesso nuovamente a terzi, costringendolo ad utilizzarlo solo in compensazione con imposte e tributi propri. Solo con lo “sconto in fattura”, il fornitore che acquisiva il credito con tale strumento, poteva cederlo a qualsiasi soggetto, che però a sua volta non avrebbe potuto più cederlo nuovamente. Questo provvedimento ha ovviamente ingessato il mercato e causato notevoli proteste da varie associazioni di categoria, tanto che il governo ha dovuto fare marcia indietro e corretto il tiro con il decreto in oggetto.

## **Decreto Legge 25/02/2022, n. 13/2022**

**CESSIONE CREDITI:** vengono apportate alcune modifiche all’articolo 121, D.L. 34/2020 in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Le alternative concesse sono:

- a) un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, **cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.**
- b) la **cessione di un credito d’imposta** di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.**

Inoltre, per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui sopra, **non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco** da indicare nelle comunicazioni delle

eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale di prossima emanazione.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:** al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, viene stabilito che per i lavori edili di cui all' **allegato X al D.Lgs. 81/2008**, (vedi successiva nota) **di importo superiore a 70.000 euro**, i benefici previsti dagli articoli 119, 119 - ter, 120 e 121, D.L. 34/2020, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, (vari bonus edilizi), possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. Dette disposizioni saranno efficaci decorsi 90 giorni decorrenti dal 26 febbraio 2022 e si applicheranno ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

**Nota: allegato X al D.Lgs. 81/2008:**

*Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)*

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

**TECNICI ABILITATI – SANZIONI E MASSIMALE DI POLIZZA:** L'art. 2, c. 2, DL 13/2022:

- inasprisce il quadro sanzionatorio per il contrasto alle frodi nelle cessioni dei crediti;
- modifica il massimale di polizza di cui si devono dotare tali soggetti.

**REGIME SANZIONATORIO:** viene disposto che il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie previste, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese **è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 50.000 euro a € 100.000.**

**MASSIMALE DI POLIZZA:** viene disposto che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all'importo dei lavori stessi.

Quindi, viene soppressa la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro: in particolare la norma stabilisce che **i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni**

**intervento** comportante attestazioni o asseverazioni, con **massimale pari agli importi dell'intervento** oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

## VARIE

### Legge 25/02/2022 n. 15/2022

**-SOSPENSIONE AMMORTAMENTI:** viene estesa anche al periodo di imposta 2021, la possibilità di non procedere fino al limite del 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale.

**-INNALZAMENTO LIMITE DEL CONTANTE:** viene modificata la previsione di cui all'articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023

**-PROROGA DEI TERMINI PER LA CONSEGNA DEI BENI ORDINATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 AI FINI DELLA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI:** vengono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli **investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022** (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

**-RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE:** l'art. 6, co. 1, DL 23/2020 (Decreto "Liquidità") ha disposto che, relativamente alle perdite di esercizio emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2020, sono sospesi fino al 5° esercizio successivo (bilancio dell'esercizio 2025) - gli adempimenti conseguenti alla riduzione del capitale sotto il minimo legale e delle perdite superiori a 1/3 del capitale.

Ora, intervenendo su tale disposizione, viene estesa la citata sospensione da adempimenti al 5° esercizio successivo (esercizio 2026), alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2021.

### Decreto Legge 01/03/2022, n. 17

**RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI:** vengono riaperti i termini per procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, prevedendo l'innalzamento della misura dell'imposta sostitutiva al 14%, in luogo dell'11% previsto lo scorso anno. L'imposta sostitutiva va applicata sull'intero valore rivalutato e non solo sul maggior valore. Possono essere oggetto di rivalutazione le partecipazioni (sia qualificate, sia non qualificate) e i terreni, sia agricoli che edificabili. Requisito fondamentale per accedere alla rivalutazione è che questi beni siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Altro aspetto di novità riguarda la data



Rag. STEFANIA CUPOLI  
Consulente del lavoro  
Iscritto all'albo dei consulenti del lavoro n. 426  
Venezia

Rag. FABRIZIO CUPOLI  
Consulente del lavoro  
Iscritto all'albo dei consulenti del lavoro n. 414  
Treviso

NICOLA CUPOLI  
Consulente tecnico

Rag. FLAVIO CUPOLI  
Ragioniere commercialista  
Revisore legale  
Iscritto all'ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili n. 535 - Venezia

Rag. ANDREA CUPOLI  
Ragioniere commercialista  
Revisore legale  
Iscritto all'ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili n. 664 - Venezia

entro cui si dovrà procedere al versamento dell'imposta sostitutiva e della perizia di stima, fissata per il 15 giugno 2022 (solitamente era il 30 giugno).

Restiamo a disposizione per ogni qualsiasi ulteriore informazione.

**Spinea, 04/03/2022**

*Studio Cupoli*